

CONSIGLIO COMUNALE DI GRADISCA D'ISONZO

ODG: "Pubblico registro per raccogliere le dichiarazioni di testamento biologico-provvedimenti"

Rilevata l'importanza dell'oggetto, inserito dal Presidente del consiglio Comunale all'ordine del giorno,

ritenuto utile ed urgente promuovere la discussione del consiglio comunale di Gradisca d'Isonzo su tale argomento, di particolare interesse per la città e per la cittadinanza tutta, al fine di pervenire ad un voto di questa assise;

lette le iniziative in tal senso intraprese da diversi comuni italiani ed in particolare quello di Pisa,

letti i seguenti articoli della Costituzione della Repubblica Italiana:

- Art. 2 (inviolabilità dei "diritti dell'uomo")
- Art. 13 (inviolabilità della "libertà personale")
- Art. 3, I e II comma (eguaglianza davanti alla legge di "tutti i cittadini", "senza distinzione ... di condizioni personali")
- Art 32 ("diritto dell'individuo" alla tutela della salute, mentre "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", la quale "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e della sua dignità").

Letta e qui richiamata la legge n. 145 del 28 marzo 2001 con la quale il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione di Oviedo sui Diritti dell'Uomo e della Biomedicina ("Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina") del 4 aprile 1997 ed in particolare:

- L'art . 5 che così recita "un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato ... la persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso",
- L'art . 9 che così recita: "I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione",

letta e qui richiamata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 7 Dicembre 2000 a Nizza, oggi allegata con valore vincolante al Trattato di Lisbona, che al Capo I, "Dignità", stabilisce, ai primi 3 articoli:

- "la dignità umana è inviolabile"
- "ogni individuo ha diritto alla vita" e "alla propria integrità fisica e psichica",
- "nell'ambito della medicina e della biologia" "deve essere in particolare rispettato" "il consenso libero e informato della persona interessata";

letto e qui richiamato il codice di Deontologia medica della FNOMCO (16 dicembre 2006):

- Art. 20 "Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona";
- Art. 35 "il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente ... In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve resistere da conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente"
- Art 38 " il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve

agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa ... Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato

- Art. 16 “il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita” ;
- Art. 39 “in caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico”;

apprezzato il documento del 24 ottobre 2008 “Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico” con cui il Comitato Nazionale di Bioetica

- Esprime parere favorevole al diritto del paziente “cosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie, in grado di manifestare in modo attuale la propria volontà” di rifiutare i “trattamenti sanitari salvavita”;
- Fatto salvo il diritto del medico di astenersi “da comportamenti ritenuti contrari alle proprie concezioni etiche e professionali”, “il paziente ha in ogni caso il diritto ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta”,

tutto ciò premesso, il consiglio comunale di Gradisca d’Isonzo:

auspica che in tempi brevi e senza ulteriori strumentalizzazioni:

- Si arrivi in parlamento all’approvazione di una legge con la quale regolare, in modo inequivocabile, la possibilità per ogni cittadino di potersi esprimere con chiarezza in merito ai propri desideri in tema di Testamento Biologico,
- tale dispositivo di legge, colmato l’attuale vuoto normativo in materia, preveda di accogliere, valorizzare e rendere vincolanti le dichiarazioni anticipate di volontà di trattamento sanitario da parte dei cittadini inclusa quella di essere sottoposto, o meno, a trattamenti di idratazione e alimentazione forzate,

giudica che su tali questioni, proprio perché attinenti i diritti dei cittadini, non si debba sfuggire alla responsabilità che ci deriva dalla condizione di amministratori e di eletti,

impegna il sindaco e la sua giunta, anche al fine di stimolare tale processo legislativo, affinché vengano assunti i seguenti provvedimenti:

- promuovere di concerto con l’Azienda Sanitaria “Isontina” e le associazioni del territorio interessate, occasioni di dibattito pubblico sul tema del cosiddetto Testamento Biologico,
- a compiere tutti gli approfondimenti e ad istituire, presso il Comune, apposito registro per raccogliere autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie “Direttive anticipate” o “Testamento Biologico”
- Coordinarsi, con gli altri componenti della Conferenza dei sindaci ASS 2 in modo che gli orientamenti di questa delibera siano portati all’attenzione di tutto il distretto isontino,
- Inviare copia del presente atto alla competente Commissione parlamentare di Camera e Senato, al Presidente della Repubblica, ai presidenti di camera e Senato, al

Ministro Sacconi, ai quali verranno inviati anche aggiornamenti sul numero di cittadini che decideranno di registrarsi a tale scopo presso il comune di Gradisca d'Isonzo,

- Trasmettere la presente delibera, unitamente al verbale della discussione che riassume gli orientamenti di quest'assemblea, ai seguenti enti, associazioni, organismi:
- Comitato nazionale di bioetica, fondazione Veronesi, Associazione Luca Concioni, Commissione parlamentare competente (senato e Camera), Presidente della Repubblica, ministro Sacconi, Organi di stampa locali, Ass. n.2 "Isontina", Presidente della regione FVG, commissione competente del Consiglio regionale, Assessore regionale Kosic, i promotori della petizione "Istituzione presso il comune di Gradisca d'Isonzo di un registro pubblico per raccogliere le dichiarazioni di Testamento biologico"